

Pubblicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.CAU.

[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED], non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'esclusione dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 34 del 21 febbraio 2022, comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova fisica espletata in

data [REDACTED] e pubblicata sulla posizione digitale personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione concorsi, per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione della "PROVA 2" (valutazione della resistenza);

- del verbale, di estremi e contenuto ignoto, redatto dalla medesima Commissione all'esito dell'espletamento delle prove motorio – attitudinali;

- di tutte le operazioni compiute e delle valutazioni espresse dalla medesima Commissione, tra cui le rilevazioni effettuate in occasione della "PROVA 2" "valutazione della resistenza" corsa di 1000 metri;

- dell'allegato A, richiamato dall'art 8 del bando di concorso, nella parte in cui non stabilisce modalità certe di misurazione della "PROVA 2" "valutazione della resistenza" corsa di 1000 metri;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta, in quanto la circostanza, allegata dal ricorrente, che la prova non sarebbe stata portata a termine a causa di un infortunio occorso durante lo svolgimento della stessa appare confermata dal certificato medico del Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata del [REDACTED], nel quale è stata diagnosticata una distorsione alla

caviglia destra;

Rilevato che la distorsione è stata altresì certificata il [REDACTED], con certificato medico della ASL Napoli 1 allegato in atti;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai fini della tempestiva riammissione del ricorrente alla procedura in esame e della ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest'ultima, dell'ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della Commissione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione cautelare del ricorso, la camera di consiglio del [REDACTED] e di rinviare alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone la riammissione del ricorrente alla procedura selettiva, nei sensi di cui in motivazione;

Fissa, per la prosecuzione della trattazione cautelare del ricorso, la camera di consiglio del [REDACTED];

Rinvia alla camera di consiglio come sopra fissata la decisione sulle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesca Romano

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO